

Normativa e prassi

Ok a test e prove di laboratorio per il credito d'imposta in R&S

22 Dicembre 2016

I costi sono assimilabili alle esternalizzazioni "extra muros", lavori di studio commissionati a terzi, per i quali spetta nella misura del 50 per cento delle spese documentabili

Thumbnail
Image not found or type unknown

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 119/E** del 22 dicembre 2016 ha considerato eleggibili al credito di imposta in ricerca e sviluppo - introdotto dall'articolo 3 del DI 145/2013 (legge di conversione 9/2014) - le spese sostenute per "test e prove di laboratorio".

Il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito sia alla corretta qualificazione dell'attività consistente in "test e prove di laboratorio", sia alla classificazione dei relativi costi tra le tipologie indicate dall'articolo 3, comma 6, del predetto decreto legge.

Il citato articolo 3 riconosce, infatti, un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019.

Tale agevolazione spetta nella misura ordinaria del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia l'agevolazione è elevata al 50% per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca cosiddetti *extra-muros* (contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative).

Nel caso esaminato si chiedeva di conoscere se i test e le prove di laboratorio commissionati a terzi potessero essere qualificati come attività di ricerca e sviluppo e, in caso affermativo, a quale

tipologia di costi potessero essere assimilati.

Trattandosi, per quanto riguarda il primo quesito, di una problematica concernente l'ambito oggettivo di applicazione della misura agevolativa, è stato necessario acquisire il parere del ministero dello Sviluppo economico. Questo si è espresso in senso favorevole al contribuente, riconoscendo che *"... i test e le prove di laboratorio delle 'mescole e prodotti in gomma' sviluppati dall'interpellante sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi 'mescole e prodotti in gomma' e, come essi, dovrebbero probabilmente rientrare tra le attività di ricerca ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145"*.

Per quanto riguarda invece il secondo quesito, ovvero la corretta classificazione dei relativi costi, l'Agenzia ha ritenuto - condividendo l'orientamento espresso dal Mise - che i medesimi rientrino tra i costi eleggibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), del menzionato decreto legge, in quanto riferiti ad attività assimilabili alle esternalizzazioni *"extra muros"*, ovvero ad attività di ricerca commissionate a terzi, per le quali spetta un credito d'imposta elevato nella misura del 50% delle spese documentabili.

di

Maria Gabriella Imbesi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ok-test-e-prove-laboratorio-credito-dimposta-rs>